



**CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME**

DOSSIER

**I COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM)
E LA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI ORDINAMENTO
DELLA COMUNICAZIONE: UN APPROCCIO DI QUADRO**

Note per la lettura: Il presente dossier, collazionato dal Segretariato della Conferenza con la collaborazione per le alcune fonti degli staff tecnici dei Corecom, muove dalla esigenza di offrire un quadro, il più esaustivo possibile, del ruolo che i Comitati regionali per le Comunicazioni (Co.re.Com) hanno svolto nei territori in questi anni. In particolar modo – ripercorrendo la genesi, ruolo e funzioni degli Organi di garanzia oggi costituiti – si cerca di delineare l'evoluzione dei Comitati a seguito delle funzioni delegate dall'Autorità di garanzia per le comunicazioni successive alla stipula dell'Accordo – quadro siglato nel 2003. Alcuni dati di carattere statistico potrebbero non essere completi o sono in corso di definizione e, dunque, il dossier necessita di un'ulteriore stato di avanzamento e verifica ad inizio del nuovo Anno. Il dossier offre, altresì, una panoramica sull'evoluzione della materia “ordinamento della comunicazione” a livello regionale; materia che fa registrare un approccio ampio ed articolato degno di sottolineatura e sul quale numerose Regioni stanno intervenendo con linee di azione di carattere sistemico.

Roma dicembre 2007

ASPETTI GENERALI

I Comitati Regionali per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) sono stati previsti dalla legge statale n. 249/1997 che ha istituito l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Questa legge, istituendo l'Autorità, ha compiuto una scelta strutturale particolare: ha cioè costruito una Autorità indipendente a impianto decentrato, proprio attraverso la previsione dei Comitati Regionali per le Comunicazioni, intesi come organi locali di governo, garanzia e controllo nel settore della comunicazione. I Co.Re.Com. così "inventati" hanno sostituito i Comitati Regionali per i Servizi Radiotelevisivi (Co.Re.Rat.).

I Co.Re.Com. (come già anche i Co.Re.Rat.) sono organi "misti", cioè in rapporto tanto con la sfera regionale quanto con l'Autorità nazionale. I Comitati regionali sono organi delle Regioni, dal punto di vista strutturale, tanto che sono istituiti e disciplinati dalle Regioni; ma sono anche organi dell'Autorità, dal punto di vista delle funzioni che svolgono. C'è quindi una doppia dipendenza, strutturale e funzionale. Qualcosa del genere si verificava anche per i Co.Re.Rat., che tra l'altro presentavano l'anomalia di essere organi regionali direttamente istituiti (e non semplicemente previsti) dalla legge statale.

Si ha quindi, nel sistema costruito con l'istituzione delle Autorità, un aspetto di "convergenza" sul piano funzionale, e un aspetto di "decentramento" sul piano strutturale.

Le norme che, nella legge n. 249/1997 riguardano i Co.Re.Com. sono essenzialmente i commi 13 e 14 dell'articolo 1, che si riportano di seguito. vedi documento accluso 1

Da queste norme si traggono alcune prime indicazioni:

1. nel 1997 l'istituzione dei Co.Re.Com. era, sia pur incidentalmente, presentata come una possibilità; oggi il sistema AGCom/Co.Re.Com. è cresciuto, si è consolidato, e l'istituzione e attuazione oggettiva, in tutte le Regioni, di un Co.Re.Com. che abbia tutti i requisiti di competenza e indipendenza, appare sicuramente come una necessità; l'asse delle garanzie nelle comunicazioni poggia sul rapporto organico AGCom/Co.Re.Com.
2. compete alla Autorità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individuare, per quanto riguarda gli istituendi Co.Re.Com., gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di incompatibilità degli stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei comitati, nel rispetto della riserva costituzionale di cui all'art. 117, comma 3, ribadita anche dall'art. 12 del d.lgs. 177/2005;
3. i Co.Re.Com. esercitano funzioni proprie e funzioni delegate dall'Autorità. Le funzioni proprie sono anzitutto quelle già attribuite ai Co.Re.Rat., che i Co.Re.Com. vanno a sostituire; saranno poi tutte le altre che la legge statale e la legge regionale, nei limiti delle competenze regionali, riterranno di assegnare loro. Le funzioni delegate, o meglio delegabili, da parte dell'Autorità sono quelle che verranno indicate con apposito regolamento dalla Autorità stessa;
4. nel 1997 l'impianto legislativo ipotizzava un regime transitorio ridotto per il passaggio dal Co.Re.Rat al Co.Re.Com. e ammetteva, a fini di mera continuità, un esercizio di funzioni da parte dei Co.Re.Rat. fino alla attivazione dei Co.Re.Com.; oggi, a fronte del fatto che le funzioni nettamente più significative sono quelle delegate dall'AGCom e che l'AGCom può delegare le funzioni solo ai Co.Re.Com., e non ai Co.Re.Rat., il sistema fisiologicamente non consente più la sopravvivenza dei vecchi Co.Re.Rat..

Le Assemblee regionali non hanno avuto voce in capitolo per quanto riguarda l'individuazione degli indirizzi generali di cui al precedente punto 2, effettuata dall'Autorità con deliberazione n. 52/1999. Alla determinazione di questi indirizzi hanno contribuito solo gli esecutivi regionali, in quanto partecipanti alla Conferenza Stato – Regioni. Si è verificata così una non irrilevante anomalia: quella cioè di una serie di limiti, non solo di principio ma anche di dettaglio, al potere legislativo regionale fissati senza la consultazione degli organi legislativi regionali, ed invece con

la consultazione degli esecutivi regionali.

vedi documento accluso 2

(Va peraltro ricordato, a margine, che i principi indicati nella delibera 52/1999 non hanno trovato rigorosa applicazione nelle leggi regionali, né per il numero dei componenti, né per i loro requisiti, né per la loro indipendenza)

L'anomalia di cui sopra potrebbe in parte essere richiamata a proposito del Regolamento che avrebbe poi determinato la funzioni delegabili dall'Autorità ai Co.Re.Com., approvato con delibera dell'Autorità n. 53/1999 Qui peraltro l'anomalia è forse più politica che istituzionale, poiché il Regolamento non va ad incidere direttamente sulla competenza legislativa regionale, ma solo su una sfera "eventuale" di funzioni da attribuire ad un organo regionale. Tuttavia è chiaro che la determinazione delle funzioni delegabili è di rilevante interesse per le Assemblee legislative regionali. **vedi documento accluso 3**

documento accluso 1

Legge 249/1997 – articolo 1 - commi 13 e 14

13. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle comunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, sono funzionalmente organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni, che possono istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento, ai quali sono altresì attribuite le competenze attualmente svolte dai comitati regionali radiotelevisivi.

L'Autorità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di incompatibilità degli stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei comitati. Entro il termine di cui al secondo periodo e in caso di inadempienza le funzioni dei comitati regionali per le comunicazioni sono assicurate dai comitati regionali radiotelevisivi operanti. L'Autorità d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un regolamento per definire le materie di sua competenza che possono essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni. Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorità può richiedere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi dei Ministeri della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse .

14. Il reclutamento del personale di ruolo dei comitati regionali per le comunicazioni avviene prioritariamente mediante le procedure di mobilità previste dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, per il personale in ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti applicato al relativo ispettorato territoriale. Analoga priorità è riconosciuta al personale in posizione di comando dall'Ente poste italiane presso gli stessi ispettorati territoriali, nei limiti della dotazione organica del Ministero, stabilita dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.”

documento accluso 2

Si riporta la parte dispositiva della deliberazione 52/1999

1. A) *Gli indirizzi generali proposti, in ordine ai requisiti richiesti ai componenti, sono i seguenti:*

- 1) la composizione ordinaria, compreso il presidente, sia di norma, di cinque membri;*
- 2) essi siano in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici;*
- 3) essi diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore;*
- 4) il procedimento di nomina veda coinvolto il consiglio regionale, con garanzia del ruolo delle opposizioni consiliari nella definizione delle procedure di elezioni non escludendo che, in analogia con quanto avviene per l'Autorità, il Presidente sia nominato direttamente dall'esecutivo regionale, sentita la commissione consiliare competente;*

5) la durata in carica sia, di norma, di cinque anni, con divieto di rieleggibilità;
6) per essi siano previste le seguenti incompatibilità, limitatamente al solo periodo del mandato:

a) politiche: membro del Parlamento europeo e nazionale, del Governo, dei consigli o delle giunte regionali, provinciali e comunali; sindaco; membro - di nomina governativa, parlamentare, dei consigli o delle giunte regionali, provinciali e comunali - alla presidenza o direzione di enti pubblici economici e non; detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti politici;

b) economico-professionali: amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale; dipendente regionale; titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con i soggetti sopra indicati. I soci risparmiatori delle società commerciali (e delle società cooperative) non versano in situazione di incompatibilità;

7) tra le cause di decadenza dall'incarico, sia espressamente prevista una prolungata assenza non giustificata ai lavori del comitato, tale da comportare una mancanza grave agli impegni assunti al momento dell'accettazione della nomina.

La contestazione della causa di incompatibilità e l'adozione del relativo provvedimento di decadenza dovrebbero essere attribuite alla competenza del presidente del consiglio regionale, nel rispetto del principio del contraddittorio con l'interessato. Dovrebbe inoltre costituire oggetto di esplicita previsione normativa l'applicabilità delle disposizioni in tema di decadenza anche al presidente del comitato;

8) in caso di dimissioni, sia attribuita al presidente del consiglio regionale la competenza in ordine alla relativa valutazione e agli adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti dimissionari nonché ad informare l'Autorità delle dimissioni e delle relative sostituzioni. Il presidente del consiglio regionale ne dovrebbe essere investito tramite il presidente del comitato, competente a riceverle;

9) al presidente e ai componenti del comitato sia attribuita una indennità di funzione;

10) al fine di assicurare il pieno esercizio delle proprie funzioni, al presidente del comitato sia applicato l'istituto dell'aspettativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e l'istituto possa essere esteso, a richiesta, qualora vi sia un conferimento di incarichi determinati e definiti nel tempo, anche ai componenti del comitato.

Agli altri componenti del comitato sia riconosciuta l'assenza giustificata dal luogo di lavoro per il tempo necessario per partecipare alle riunioni del comitato e per l'esercizio del mandato, secondo le vigenti disposizioni di legge.

B) Gli indirizzi generali proposti, in ordine ai modi organizzativi e di finanziamento, sono i seguenti:

1) i comitati, nella fase iniziale della propria attività, si dotino di un regolamento interno che, tra le altre norme organizzative, disciplini anche le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione;

2) entro il 15 settembre di ogni anno i comitati presentino, al consiglio regionale per la relativa approvazione, ed all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo,

con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario ed entro il 31 marzo di ogni anno i comitati predispongano una relazione, sia agli organi regionali sia all'Autorità, sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale nonché sull'attività svolta nell'anno precedente e tali documenti siano resi pubblici a cura del consiglio regionale stesso;

3) al finanziamento dei comitati provvedano in parte le regioni, per l'esercizio dei compiti legati a specifiche esigenze regionali, e in parte l'Autorità, per l'esercizio delle funzioni delegate. Per quanto riguarda invece lo status giuridico ed economico del personale, sembra opportuno che la relativa definizione sia affidata alla legge regionale;

4) i comitati siano assistiti da un'apposita struttura, dotata di effettiva indipendenza, i cui organici siano determinati in sede regionale, secondo le rispettive normative, d'intesa con l'Autorità.

2. 1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

documento accluso 3

Si riporta la parte sostanziale della deliberazione 53/1999

Allegato A

dalla delibera n. 53/99 del 28 aprile 1999

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLE MATERIE DI COMPETENZA DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI DELEGABILI AI COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI. (Ai sensi dell'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.)

I comitati regionali per le comunicazioni, al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione loro demandate dall'art. 1, comma 13 della legge n. 249 del 1997 in quanto funzionalmente organi dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono titolari di funzioni proprie e di funzioni delegate.

Articolo 1 - Funzioni proprie e funzioni delegate

1. I Comitati esercitano, come funzioni proprie, quelle loro conferite dalla legislazione statale, regionale e delle province autonome.

2. I Comitati esercitano, altresì, le funzioni di competenza dell'Autorità che saranno loro delegate dalla stessa Autorità, a sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

Articolo 2 - Modalità di conferimento della delega

1. Le funzioni di cui all'art. 1, comma 2, saranno delegate ai comitati mediante la stipula di apposite convenzioni, nelle quali saranno specificate le singole funzioni delegate nonché le risorse assegnate per provvedere al loro esercizio.

Articolo 3 - Modalità di esercizio della delega

1. Le funzioni delegate sono esercitate dai comitati nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti (di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni) ad essa affidati dalla legge n. 249 del 1997.

2. Nell'esercizio della delega, i comitati possono avvalersi di tutti gli organi periferici dell'amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità ai sensi della normativa vigente.

Articolo 4 - Poteri sostitutivi

1. In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento del comitato nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dall'Autorità, da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla legge n. 249 del 1997, l'Autorità opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione dell'addebito al comitato interessato nonché previa assegnazione, salvi i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere l'omissione o per rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 3, comma 1.

Articolo 5 - Funzioni delegabili

1. Sono delegabili ai comitati, in linea di principio, tutte le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni e che non pregiudichino la responsabilità generale assegnata in materia all'Autorità dalla legge n. 249 del 1997.

2. In particolare sono delegabili:

a) funzioni consultive, in materia di:

adozione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 5;

definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 7;

emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di una carta di servizio di standard minimi per ogni comparto d'attività, di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 2;

adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi, di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 12;

predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 10;

b) funzioni di gestione, con carattere prioritario, in materia di:

tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 5;

monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 13;

c) funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:

esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 3;

rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 8;

rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 15;

conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 1;

verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali;

modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 3;

rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 4;

rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 6;

rispetto della tutela delle minoranze linguistiche, di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 7;

rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 8 (la relativa procedura riveste carattere urgente ed è immediatamente operativa, previo nulla-osta da parte dell'Autorità che ne è informata tempestivamente);

rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 12;

rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti, di cui all'art. 2;

d) funzioni istruttorie, in materia di:

controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 9;

controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati, di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 10.

LE LEGGI REGIONALI ISTITUTIVE DEI Co.RE.COM.

Con la riforma costituzionale del titolo V, la materia “ordinamento della comunicazione” è stata inserita tra quelle oggetto di competenza legislativa concorrente regionale (v. art. 117, 3° comma). Di conseguenza, la legislazione statale, comprendendo in essa come fonte anche il potere normativo riconosciuto alla Autorità, può soltanto indicare i “principi fondamentali”. Ora il considerare invece come spettanti all’Autorità tutte le funzioni in materia di comunicazione, salva la facoltà (neppure l’obbligo, ma una mera facoltà) di delega ai Co.Re.Com. è determinazione che va ben oltre l’indicazione di “principi fondamentali”. Si può anzi dire che tutta la normativa in materia di comunicazione dovrebbe essere riveduta alla luce delle nuove competenze regionali. In via immediata, si ritiene che le Regioni potrebbero rivendicare come di propria competenza almeno tutte le materie che il Regolamento di cui sopra indica come delegabili: infatti se sono ritenute delegabili significa che per esse non sussiste alcuna necessità di “assicurarne l’esercizio unitario”: necessità che costituirebbe l’unica giustificazione per una disciplina centralizzata affidata alla Autorità. Ma sulla questione dell’ampiezza del potere legislativo regionale in materia si tornerà in appresso.

Si è segnalato sopra che le indicazioni contenute nella deliberazione n. 52/1999 dell’Autorità sono state in parte disattese dalle leggi regionali. Da un rapido esame di tali leggi si possono segnalare i seguenti punti principali di “scarto” delle leggi regionali dagli indirizzi dell’Autorità :

- 1) il numero dei componenti: non hanno rispettato l’ indicazione di cinque componenti, contenuta nella deliberazione n. 52/1999 della Autorità, l’Emilia-Romagna, che ha un Co.Re.Com. di 9 membri; il Piemonte, che ha un Co.Re.Com. Di otto componenti; e le regioni Lazio, Liguria, Marche e Toscana, che hanno Co.Re.Com. di 7 membri;
- 2) le modalità di nomina del Presidente del Co.Re.Com. . Sotto questo aspetto le soluzioni adottate dalle leggi regionali sono piuttosto varie.
 - i) Alcune Regioni (Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste) prevedono la nomina d’intesa tra Presidente della Regione e Presidente del Consiglio regionale: questa era la soluzione indicata dallo schema di progetto di legge-tipo predisposto nella scorsa legislatura dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali;
 - ii) altre Regioni prevedono che la nomina sia effettuata dal Consiglio regionale *sic et simpliciter* (Basilicata, Calabria, Marche, Piemonte, Puglia), oppure con maggioranza qualificata (Veneto), oppure su proposta riservata al Presidente

della Giunta (Umbria) con maggioranza qualificata (Emilia-Romagna), oppure su proposta riservata al Presidente della Giunta d'intesa col Presidente del Consiglio (Liguria); oppure su "proposta congiunta" del Presidente della Provincia e del Presidente del Consiglio provinciale (Prov. autonoma di Trento)

- iii) altre ancora affidano la nomina al Presidente della Giunta sentita la competente commissione consiliare (Lazio);
- 3) l'ammontare delle indennità di funzione, determinate in modo difforme da Regioni a Regioni;
- 4) i soggetti abilitati a sottoscrivere le convenzioni per l'affidamento delle funzioni delegate dalla Autorità ai Co.Re.Com.. Fermo restando che in tutte le leggi è ovviamente previsto, espressamente o per rinvio, che le convenzioni siano sottoscritte dal Presidente dell'Autorità
 - i) alcune Regioni prevedono che le convenzioni siano sottoscritte dal Presidente del Co.Re.Com, e dal Presidente della Giunta di intesa col Presidente del Consiglio regionale (Abruzzo, Emilia-Romagna, Liguria), ovvero sentito il Presidente del Consiglio regionale (Friuli – Venezia Giulia, Toscana). La Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste prevede l'intesa tra i due Presidenti e il parere della competente commissione consiliare;
 - ii) altre Regioni prevedono la sottoscrizione da parte del Presidente del Co.Re.Com. e del solo Presidente del Consiglio (Basilicata, Piemonte, Puglia)
 - iii) altre Regioni (Calabria, Veneto) prevedono la sottoscrizione solo dei Presidenti dell'Autorità e del Co.Re.Com.; il Veneto però aggiunge l'approvazione della convenzione da parte della Giunta;
 - iv) infine altre Regioni (Lazio, Marche, Umbria) fanno rinvio a quanto disposto nella deliberazione n. 53 dell'Autorità.
- 5) la questione della determinazione della struttura organica che deve assistere i Co.Re.Com.. La deliberazione n. 52 dell'Autorità prevede che i comitati siano assistiti da un'apposita struttura, dotata di effettiva indipendenza, i cui organici sono determinati in sede regionale, secondo le rispettive normative, d'intesa con l'Autorità. Ora alcune Regioni, nelle loro leggi, non hanno menzionato questa intesa con l'Autorità, che dovrebbe invece essere un vincolo preciso. Nelle leggi delle Regioni Calabria e Umbria è scritto "*sentita l'Autorità*"; la legge della Regione Toscana dispone che vi sia "*il parere dell'Autorità*". Dal punto di vista giuridico, queste due locuzioni non equivalgono certamente all'intesa con l'Autorità. Non è però dato conoscere se la mancata menzione espressa dell'"*intesa*" sia un'omissione "qualificata", che sottintende cioè un rifiuto o una riluttanza all'intesa vera e propria, o sia invece una ommissione "semplice", cioè sia da considerarsi un'espressione che pur non coincidendo con l'intesa non la esclude. Non ci si può tuttavia nascondere che su questo punto potrebbero sorgere frizioni con l'Autorità, visto che la deliberazione n. 52 menziona in modo non equivoco, e con portata che almeno nel 1999 era da ritenere vincolante, una vera e propria intesa.

Le divergenze tra delibere dell'Autorità e leggi regionali di cui ai punti n. 1 e 3 sono da considerarsi sostanzialmente prive di significati rilevanti: del resto, la delibera n. 52 dell'Autorità dava, su questi aspetti, direttive puramente indicative (si parlava di cinque membri "di norma") o mere indicazioni di principio (per l'indennità).

Anche per quanto riguarda le modalità di nomina del Presidente del Co.Re.Com. (punto n. 2) la delibera dell'Autorità si limitava a prospettare una ipotesi ("*il Presidente sia nominato direttamente dall'esecutivo regionale, sentita la commissione consiliare competente*") senza attribuire alla stessa un carattere vincolante o anche solo direttivo. Quindi le diverse soluzioni adottate dalle Regioni non possono considerarsi in contrasto con la deliberazione dell'Autorità.

Più rilevanti sono invece gli aspetti di cui ai numeri 4 e 5.

I Co.Re.Com., nelle leggi regionali, risultano chiaramente "incardinati" presso il Consiglio regionale. Diverse leggi usano l'espressione: "*è istituito presso il Consiglio regionale il Comitato regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)*" o espressioni

pressoché equivalenti. La Regione Lazio non è altrettanto precisa, ma disponendo che la struttura organizzativa di cui il Co.Re.Com. si avvale è istituita presso il Consiglio regionale, sembra implicitamente aderire all'incardinamento di cui si diceva. La Regione Umbria è ancora più reticente, ma stabilisce che le spese del Co.Re.Com. rientrano nell'ambito del bilancio del Consiglio regionale, e quindi finisce anch'essa per incardinare il Comitato presso il Consiglio. Solo la legge della Regione Veneto sembra non contenere alcun elemento che consenta di incardinare il Comitato presso il Consiglio: anzi, affidando alla Giunta regionale la determinazione della struttura organizzativa del Co.Re.Com, sembra inclinare ad un incardinamento presso la Giunta. Ora, una conseguenza pressoché "naturale" di questo incardinamento avrebbe dovuto essere una determinante partecipazione del Consiglio, nella persona del Presidente del Consiglio, alla nomina od elezione del Presidente del Co.Re.Com.. Come si è visto, questo non accade in tutte le Regioni. L'elezione del Presidente del Comitato da parte del Consiglio regionale non basta a configurare tale partecipazione: infatti, da un lato il voto del Consiglio in alcuni casi si riduce ad approvare o a respingere una proposta riservata al Presidente della Giunta; dall'altro, il voto del Consiglio può essere un mero voto di maggioranza, privo di quei caratteri di garanzia *super partes* che il Presidente del Consiglio invece rappresenta; dall'altro lato ancora la nomina da parte del Consiglio rientra nei generali poteri di nomina spettanti, secondo gli Statuti vigenti, ai Consigli, e non esprime e non riflette il senso dell'incardinamento del Co.Re.Com. presso il Consiglio. Altro effetto ancora più importante del legame fra Co.Re.Com. e Consiglio regionale avrebbe dovuto essere la partecipazione del Consiglio, sempre nella persona del Presidente, alla firma delle convenzioni con l'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate. Anche questa partecipazione però non è prevista in tutte le Regioni; anzi in alcune, come sopra si è indicato, è positivamente esclusa. Ora, per quanto riguarda la nomina del Presidente del Comitato, ci potrebbero essere spazi per un recupero di partecipazione dei Consigli, nel senso ora indicato: in diverse Regioni, infatti, si sta facendo strada, quanto meno sul piano politico (ma anche su quello di concrete proposte legislative), l'ipotesi di revisione delle leggi regionali sui Co.Re.Com., anche nel senso di adeguarle alle indicazioni dell'Autorità.

Si segnala in proposito il caso paradigmatico della Regione Calabria, che con una norma contenuta nella legge regionale 22/2007 (art. 19) ha sancito la riduzione a tre del numero dei componenti del Co.Re.Com., ha previsto la decadenza immediata di tutti i componenti precedentemente nominati, ed ha disposto che, nelle more della ricostituzione del Co.Re.Com., le funzioni di esso siano attribuite ad un Commissario nominato dal Presidente del Consiglio. Peraltro l'Autorità, preso atto della legge della Calabria, ha ritenuto che l'attribuzione ad un Commissario delle funzioni del Co.Re.Com. della Calabria, nonché la previsione della sua nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale senza neppure il parere della Commissione consiliare competente, non assicurino la necessaria indipendenza ed autonomia dell'organo regionale nell'esercizio delle funzioni delegate, e tanto meno garantiscano il rispetto del ruolo delle opposizioni nel procedimento di nomina. Di conseguenza l'Autorità ha sospeso con effetto immediato la operatività della delega al Co.Re.Com. della Calabria delle funzioni di propria competenza, fino alla completa ricostituzione del nuovo organismo, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi; ed ha avviato il procedimento volto all'eventuale ritiro della suddetta delega. Su questo caso, però, non siamo a conoscenza delle motivazioni che hanno ispirato il decadimento immediato del Co.Re.Com. di cui sopra.

Anche per quanto riguarda la sottoscrizione delle convenzioni, eventuali modifiche alle leggi regionali sui Co.Re.Com. potrebbero riaprire il discorso della partecipazione del Presidente dell'Assemblea regionale alla sottoscrizione delle convenzioni stesse. Se poi per questa strada non si riuscisse ad ottenere nulla, si potrebbe tentare una strada politica che implicasse il coinvolgimento, da parte dell'Autorità, non tanto nella sottoscrizione delle convenzioni (che è un atto formale ma in sé e per sé non fondamentale) quanto soprattutto nella stesura e nella determinazione dei contenuti delle convenzioni: questo anche considerando che dalle convenzioni discendono obblighi per i Co.Re.Com. e quindi, indirettamente ma efficacemente, per i Consigli

presso i quali i Co.Re.Com. sono incardinati e sui cui bilanci gravano.

**LE CONVENZIONI PER
LA DELEGA DI
FUNZIONI DALLA
AUTORITÀ AI
Co.RE.COM.
ASSETTO ATTUALE**

In ogni modo, un importante coinvolgimento delle Assemblee regionali nella materia delle convenzioni si è avuto con la partecipazione della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee alla predisposizione ed alla sottoscrizione formale – in data 25 giugno 2003 - dell'accordo quadro che individua i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate ai Co.Re.Com. Da parte dell'Autorità, e prefigura il contenuto delle singole convenzioni tra l'Autorità e gli organi individuati come competenti dalle leggi regionali. Successivamente alla sottoscrizione dell'accordo quadro, sono state sottoscritte dall'Autorità le convenzioni per l'esercizio di funzioni delegate con sedici Co.Re.Com.: sono in corso di istruttoria le convenzioni con i Co.Re.Com. Della Regione Sicilia e della Provincia autonoma di Trento.

Al momento, date anche difficoltà tecniche e mancanza di fondi per una maggiore estensione delle funzioni delegate, si può dire che il contenuto generale delle convenzioni riguarda le seguenti funzioni:

- Tentativo di conciliazione nelle controversie tra gestori del servizio di telecomunicazione e utenti in ambito locale (vedi nota pagina successiva)
- Vigilanza in materia di tutela dei minori con riferimento al settore radiotelevisivo locale
- Esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale
- Vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale
- Vigilanza sul rispetto della normativa antitrust e del divieto di posizioni dominanti con riferimento al mercato dell'editoria quotidiana in ambito regionale. La delega sull'antitrust non è mai stata esercitata in quanto la funzione è stata recentemente soppressa in virtù delle nuove normative in materia.

Le funzioni sopra indicate sono in sostanza quelle elencate all'art. 3, comma 2, lett. d), e), f), g) ed h) dell'accordo quadro; e costituiscono una prima attuazione sperimentale di deleghe di funzioni al fine di costruire una base comune minima del sistema di garanzie articolato a livello regionale.

Dal punto di vista della quantificazione delle risorse necessarie per l'esercizio delle deleghe, le materie delegabili sono state riclassificate per categorie di attività (**a. consultiva; b. vigilanza, controllo e istruttorie; c. gestione**), in virtù di una analisi delega per delega e di una elaborazione di schede tecniche contenenti le funzioni, il procedimento e le attività a carico dei Co.Re.Com., le professionalità specifiche richieste e le previsioni di attività.

Nel maggio 2006, con delibera AGCOM n. 137/06/CONS, è stata conferita ai **Co.Re.Com. anche la delega in materia di adozione dei provvedimenti temporanei urgenti per la riattivazione del servizio universale**¹. Il Co.Re.Com. della Regione Friuli Venezia Giulia, esercitando già la funzione di conciliazione, ha rifiutato tale delega. Va ricordato altresì che “l'Accordo quadro” prevedeva, prima della firma delle convenzioni di durata triennale con ciascun Co.Re.Com., una verifica preliminare da parte dell'Autorità delle risorse professionali e tecniche messe a disposizione dai Co.Re.Com. per l'esercizio delle funzioni stesse. A tutt'oggi le uniche Regioni in cui i Comitati non gestiscono funzioni delegate sono la Campania e la Sardegna. Il Corecom della Provincia autonoma di Bolzano ha proceduto il 7 dicembre scorso alla sottoscrizione della convenzione per l'esercizio delle deleghe. Per la Calabria si è avuta la sospensione delle deleghe. La Sicilia è in corso di definizione e

¹ Infine, non meno significativa ed impegnativa dal punto di vista della quantità e della ristrettezza dei tempi per concludere la procedura (dieci giorni dal momento della presentazione dell'istanza) è l'adozione dei provvedimenti per la riattivazione del servizio in caso di sospensione dell'utenza. Anche questa funzione è in costante aumento proprio per la celerità e la gratuità della procedura rispetto ai tempi e ai costi della giustizia ordinaria.

I buoni risultati ottenuti potrebbero ulteriormente migliorare se fossero supportati da regolamentazioni e provvedimenti più incisivi dell'Autorità che dovrebbero tener conto delle problematiche e delle criticità sollevate dai Corecom. Un maggior raccordo e miglior dialogo tra i Corecom e l'Autorità - anche attraverso la costituzione dei tavoli paritetici peraltro previsti dalla convenzione e mai attivati - potrebbero costituire un percorso che aiuta ad armonizzare e semplificare le procedure, ad ottimizzare la comunicazione riducendo i tempi negli scambi di informazioni, a risolvere problematiche operative legate alla convenzione e alla gestione delle deleghe stesse.

le deleghe saranno concesse ad inizio del 2008.

LE RISORSE

La prima ripartizione della somma di Euro 595.000,00, da parte dell'AGCOM, poi adeguata a seguito di nuove convenzioni, fra le regioni e le province autonome per l'attività della fase sperimentale è stata operata sulla base dei seguenti criteri:

- una quota fissa, pari al 50% del totale del contributo, uguale per tutti i Comitati;
- il restante 50% è stato ripartito come segue:
 - 20% in base alla popolazione residente nella Regioni o provincia autonoma al 31/12/1998;
 - 15% in base alla superficie in ettari desunta dai dati ISTAT al 31/12/2000;
 - 15% in base alle emittenti radiotelevisive, ripartito per il 60% in base al numero di emittenti tv e per il restante 40% in base al numero della radio.

Per una più facile lettura si allega il riparto aggiornato delle risorse trasferite ad ogni Co.Re.Com., sulla base dei criteri definiti e quantificati nell'Accordo Quadro (vedi Tabella 1).

La quantificazione e la ripartizione delle risorse è stata operata con una stima genericamente presuntiva delle attività generate, in quanto mancavano esperienze pregresse o precedenti che potessero fornire elementi puntuali. Proprio per questo, al termine della fase sperimentale, si è palesata l'esigenza di procedere ad una revisione della convenzione, anche in considerazione del fatto che la delibera AGCOM n. 666/06/CONS ha sancito la chiusura della fase sperimentale di esercizio delle deleghe e l'avvio, dal 1° gennaio 2007, della gestione ordinaria.

Considerato che attualmente la quasi totalità dei Co.Re.Com. è in regime di attività ordinaria, si può procedere ad una rendicontazione dell'attività svolta sullo stato di organizzazione dei Co.Re.Com., delle risorse professionali, dei percorsi formativi, delle risorse trasferite dall'Autorità.

Si riportano di seguito una ricognizione in merito alle istanze di conciliazione per Regioni e una dei provvedimenti temporanei.

	Anno 2006	Anno 2007
Regione/ Provincia Autonoma	Nr. istanze di conciliazione	Nr. istanze di conciliazione
Abruzzo	198	1163
Basilicata	471	
Calabria	2888	
Emilia-Romagna	1311	1864
Friuli V.G.	821	
Lazio	4300	6500
Liguria	692	1251
Lombardia	2573	3346
Marche	364	1900
Piemonte	1844	
Puglia	-----	3028
Toscana	1402	2964
Trento		
Umbria	373	493
Valle d'Aosta	29	130
Veneto	352	1600

	Anno 2007
Regione/Provincia Autonoma	Nr. Provvedimenti
Abruzzo	251
Basilicata	25

Basilicata	25
Calabria	196
Emilia-Romagna	429
Friuli V.G.	
Lazio	
Liguria	156
Lombardia	577
Marche	
Piemonte	
Puglia	505
Toscana	627
Umbria	111
Valle d'Aosta	10
Veneto	463

**LE CONVENZIONI PER
LA DELEGA DI
FUNZIONI DALLA
AUTORITÀ AI
CO.RE.COM.
SVILUPPI PREVISTI**

Visto il buon esito della sperimentazione condotta sulla delega delle materie di cui sopra, l'Autorità ha manifestato l'intenzione di iniziare un confronto con i Co.Re.Com. per l'attribuzione di ulteriori importanti funzioni, quali il monitoraggio radiotelevisivo locale e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazioni: questo anche in conformità agli sviluppi previsti dall'art. 3 dell'accordo quadro di cui si è detto.

Per quanto riguarda il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive locali (cfr. la scheda descrittiva in fondo), si presentano alcuni problemi, oltre a quello generale delle risorse finanziarie.

La materia del monitoraggio si riparte, secondo una collaudata opinione, in quattro aree: obblighi di programmazione, garanzie dell'utenza, pluralismo politico e pubblicità. Le attività preparatorie per la delega ai Co.Re.Com., già previste nell'accordo quadro, dovrebbero essere articolate sulle seguenti linee:

- preliminare ricognizione dell'esistente (esame delle attività esercitate dall'Autorità, dal Ministero delle comunicazioni per il tramite dei suoi organi periferici e dai Corecom);
- indicazione, da parte dell'Autorità, delle condizioni minime necessarie per poter procedere, in ciascun contesto locale, alla delega;
- conferimento di uno studio di fattibilità (eventualmente agli stessi soggetti esterni già impegnati nel monitoraggio nazionale) finalizzato a stabilire i parametri minimi comuni (format, data entry) idonei a conferire organicità di impianto all'intero progetto;
- formazione dei tecnici e degli analisti del monitoraggio all'interno dei singoli Corecom.

La delega sulla gestione del monitoraggio è essenziale ai fini di un più puntuale esercizio dell'attività istituzionale dell'Autorità. Si tratta però di mettere a punto un'organizzazione sofisticata e complessa: quindi probabilmente bisognerà prevedere tempi non brevi ed anche la possibilità che il conferimento si realizzi nel tempo, per singole "parti" del monitoraggio.

Essenziale, al riguardo, è un lavoro di "mappatura" delle situazioni (numero delle emittenti televisive locali) e delle potenzialità (situazione operativa degli ispettorati provinciali del ministero delle comunicazioni) esistenti in ciascun ambito territoriale nonché una valutazione dettagliata delle risorse finanziarie effettivamente disponibili. L'ampiezza della delega in materia di monitoraggio dipende infatti, in larghissima misura, dall'entità di dette risorse.

La tenuta del Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC) è una delle funzioni più delicate e complesse. Il tema è stato oggetto di ampia discussione al fine di chiarire, in particolare, il senso della delega "gestionale". Nei gruppi di lavoro che hanno contribuito a predisporre l'accordo quadro si è convenuto sulla delegabilità delle funzioni di tenuta del ROC propriamente dette (protocollo, data entry, iscrizione, rilascio certificazioni, call center, ecc.) nonché della funzione di accertamento della completezza e della regolarità formale della documentazione rispetto agli adempimenti di legge (corretto assolvimento dell'obbligo di iscrizione, invio delle dichiarazioni nei

termini previsti, conformità di tali dichiarazioni ai modelli standard predisposti dall'Autorità). Si è poi ipotizzato che tali funzioni di tenuta possano essere esercitate nei riguardi di tutti i soggetti destinatari di obbligo di iscrizione al ROC, ivi comprese le aziende di comunicazione operanti in ambito nazionale (in tal caso, quanto alla competenza territoriale, con riferimento alla sede legale), in considerazione del fatto che in un sistema informatico ben connesso l'una o l'altra soluzione risultano tecnicamente equivalenti.

Meno pacifico è stato il discorso riferito all'esercizio delle attività istruttorie di accertamento, valutazione e analisi connesse e conseguenti alla funzione di mera gestione. Si tratta di attività che vanno dalla verifica della completezza dei dati ai fini del rilascio delle certificazioni ai soggetti erogatori di contributi pubblici, all'esame della trasparenza e della conformità a legge degli assetti societari e dei trasferimenti di azioni o quote. Tali competenze presuppongono, anche per i singoli mercati locali della comunicazione, indirizzi omogenei sul piano nazionale e quindi non appaiono facilmente delegabili.

Non si è prevenuti a definire una posizione univoca, anche se il dibattito ha registrato un prevalente indirizzo circa l'opportunità di distinguere tra compiti di tenuta e funzioni di vigilanza e controllo rispetto alle quali la funzione di tenuta si caratterizza in termini di mera strumentalità. Naturalmente si tratta di valutazioni che potranno trovare in concreto differenti soluzioni nelle singole Convenzioni in ragione del grado di funzionalità e delle risorse disponibili presso ciascun Co.Re.Com.

Questi aspetti, ed altri più strettamente tecnici, dovrebbero formare oggetto del confronto fra Autorità, Presidenti delle Giunte, Presidenti delle Assemblee regionali e Conferenza dei Co.Re.Com. nel quadro di una elaborazione, in tempi rapidi, delle modifiche ed integrazioni da apportare al vigente accordo quadro ed alle relative convenzioni sottoscritte o da sottoscrivere.

A tal uopo l'Autorità ha proposto una riapertura di un Tavolo tecnico e politico.

SCHEDA DESCRITTIVA

Funzioni:

1. vigilanza tramite monitoraggio
2. istruttorie in relazione a segnalazioni o procedimenti d'ufficio
3. studi e ricerche

Procedimento e attività conseguenti dei Co.Re.Com.:

- Studio e formazione sulla legislazione in materia
- Registrazione programmi
- Stesura e somministrazione scheda d'analisi
- Analisi dei dati e stesura Report
- Trasmissione atti o dati all'Autorità

Supporto generale

Struttura ordinaria dei Co.Re.Com

Professionalità specifiche necessarie:

- Esperto giuridico-amministrativo (figura utilizzabile anche per altre deleghe)
- Analista esperto in metodologia della ricerca sociale
- Informatico/tecnico per registrazioni (figura utilizzabile anche per altre deleghe)
- Addetto inserimento dati/somministrazione schede di analisi

Unità di analisi: 1 ora di monitoraggio

Costi:

- 1 ora di monitoraggio affidato all'esterno Euro 62,00 (su registrazioni fornite dai Co.Re.Com.)

La valutazione dei costi interni sarà rapportata alla quantità dei monitoraggi e all'utilizzo dei diversi livelli funzionali.

Previsione di attività:

normale intensità e complessa gestione, se rapportata a più tematiche da monitorare.

IL NODO DELLE RISORSE FINANZIARIE

A conclusione della fase sperimentale triennale, e dopo il primo anno di attività ordinaria, si è potuto constatare che le risorse a suo tempo destinate ai Co.Re.Com. si sono dimostrate insufficienti rispetto alla dimensione che l'attività ha assunto, soprattutto per quanto riguarda la conciliazione e l'adozione dei provvedimenti temporanei.

L'analisi dei dati di alcuni Co.Re.Com. maggiormente strutturati e con una buona percentuale di esiti positivi porta a quantificare il costo di ogni pratica di

conciliazione/provvedimenti temporanei, comprensivo di tutte le fasi del procedimento, in circa 70 Euro.

Questo dato può rappresentare un ulteriore elemento, rispetto a quelli precedentemente fissati, nella ridefinizione delle risorse da trasferire ai Co.Re.Com..

La convenzione prevedeva l'erogazione dei finanziamenti per semestralità, anche si è dovuto constatare che i pagamenti sono stati effettuati con notevoli ritardi, basti pensare che a tutt'oggi restano ancora da incassare da parte dei Co.Re.Com. le quote relative all'ultimo semestre 2006 e alla complessiva annualità 2007, per cui le Amministrazioni regionali hanno anticipato e continuano ad anticipare i costi dell'esercizio delle funzioni delegate.

Evidentemente questi ritardi non hanno certo aiutato i rapporti con le Amministrazioni di appartenenza e certamente penalizzato il potenziamento delle strutture.

L'impegno che l'Autorità dovrà assumersi in occasione del trasferimento di eventuali ulteriori deleghe sarà innanzitutto quello di sanare le situazioni pregresse, ma soprattutto quello di rispettare i tempi nell'erogazione delle future risorse, secondo le modalità che dovranno essere definite nella nuova convenzione.

Anche da parte dei Consigli regionali sarà necessario trovare modalità comuni nella gestione delle risorse trasferite dall'Autorità, in considerazione del fatto che alcuni Co.Re.Com. non possono utilizzare le risorse assegnate in quanto le somme attribuite, non potendo essere impegnate nell'anno di competenza perché erogate in ritardo dall'Autorità, vengono conseguentemente contabilizzate come risorse proprie dei bilanci dei Consigli regionali e non quindi rese disponibili ai Co.Re.Com..

COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE

Come si è ricordato, la materia "ordinamento della comunicazione" rientra oggi tra le materie di competenza legislativa concorrente delle Regioni. Ciò significa che in tale campo lo Stato deve limitarsi ad indicare principi fondamentali e direttivi.

In materia radiotelevisiva i principi fondamentali sono stati indicati nel D. Lgs. 177/2005 "Testo unico della radiotelevisione, di cui riportiamo gli articoli che interessano il tema:

Art. 3. Principi fondamentali.

4. Sono **principi fondamentali del sistema radiotelevisivo** la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.

(...)

Art. 8. Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale.

- L'emittenza radiotelevisiva di ambito locale valorizza e promuove le culture regionali o locali, nel quadro dell'unità politica, culturale e linguistica del Paese. Restano ferme le norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
- La disciplina del sistema di radiodiffusione televisiva tutela l'emittenza in ambito locale e riserva, comunque, un terzo della capacità trasmissiva, determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione in tale ambito.

Capo IV - Regioni

Art. 12. Competenze delle regioni.

1. Le regioni esercitano la **potestà legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale, nel rispetto**

dei principi fondamentali contenuti nel titolo I e sulla base dei seguenti ulteriori principi fondamentali:

- a) previsione che la trasmissione di programmi per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in ambito regionale o provinciale avvenga nelle bande di frequenza previste per detti servizi dal vigente regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell'Unione europea e di quella nazionale, nonché dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze;
- b) attribuzione a organi della Regioni o degli enti locali delle competenze in ordine al rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per l'accesso ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, per l'installazione di reti e di impianti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità e obiettività, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio e delle bellezze naturali;
- c) attribuzione a organi della Regioni o della provincia delle competenze in ordine al rilascio delle autorizzazioni per fornitore di contenuti o per fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato destinati alla diffusione in ambito, rispettivamente, regionale o provinciale;
- d) previsione che il rilascio dei titoli abilitativi di cui alla lettera c) avvenga secondo criteri oggettivi, tenendo conto della potenzialità economica del soggetto richiedente, della qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici, della pregressa presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualità dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e di servizi informativi autoprodotti, del personale dipendente, con particolare riguardo ai giornalisti iscritti all'Albo professionale, e degli indici di ascolto rilevati; il titolare della licenza di operatore di rete televisiva in tecnica digitale in ambito locale, qualora abbia richiesto una o più autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di fornitura di cui alla lettera b), ha diritto a ottenere almeno un'autorizzazione che consenta di irradiare nel blocco di programmi televisivi numerici di cui alla licenza rilasciata.

Inoltre, per gli aspetti “di confine” della materia Ordinarmento della comunicazione:

Per gli aspetti “di confine” della materia “Ordinarmento della comunicazione vanno ricordate anche le seguenti norme:

- **D. LGS. 259 /2003** “Codice delle comunicazioni elettroniche”

Art 5. Regioni ed Enti locali.

1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, ferme restando le competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province autonome, operano in base al principio di leale collaborazione, anche mediante intese ed accordi. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali concordano, in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* (in seguito denominata «Conferenza Unificata»), le linee generali dello sviluppo del settore, anche per l'individuazione delle necessarie risorse finanziarie. A tal fine è istituito, nell'ambito della Conferenza Unificata, avvalendosi della propria organizzazione e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, un Comitato paritetico, con il compito di verificare il grado di attuazione delle iniziative intraprese, di acquisire e scambiare dati ed informazioni dettagliate sulla dinamica del settore e di elaborare le proposte da sottoporre alla Conferenza.

2. **In coerenza con i principi di tutela dell'unità economica, di tutela della concorrenza e di sussidiarietà, nell'ambito dei principi fondamentali di cui al Codice e comunque desumibili dall'ordinamento della comunicazione stabiliti dallo Stato, e in conformità con quanto previsto dall'ordinamento comunitario** ed al fine di rendere più efficace ed efficiente l'azione dei soggetti

pubblici locali e di soddisfare le esigenze dei cittadini e degli operatori economici, **le Regioni e gli Enti locali**, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dei principi di cui al primo comma dell'articolo 117 della *Costituzione*, **dettano disposizioni in materia di:**

- a) individuazione di livelli avanzati di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, da offrire in aree locali predeterminate nell'ambito degli strumenti di pianificazione e di sviluppo, anche al fine di evitare fenomeni di urbanizzazione forzata ovvero di delocalizzazione di imprese;
- b) agevolazioni per l'acquisto di apparecchiature terminali d'utente e per la fruizione di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda;
- c) promozione di livelli minimi di disponibilità di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, nelle strutture pubbliche localizzate sul territorio, ivi comprese quelle sanitarie e di formazione, negli insediamenti produttivi, nelle strutture commerciali ed in quelle ricettive, turistiche ed alberghiere;
- d) definizione di iniziative volte a fornire un sostegno alle persone anziane, ai disabili, ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto o particolari esigenze sociali ed a quelli che vivono in zone rurali o geograficamente isolate.

3. L'utilizzo di fondi pubblici, ivi compresi quelli previsti dalla normativa comunitaria, necessari per il conseguimento degli obiettivi indicati al comma 2, lettere a) e b), deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.

4. Le disposizioni del Codice sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte II, della *Costituzione*, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampia rispetto a quelle già attribuite.

– **D. LGS. 82/2005** “Codice dell’Amministrazione digitale”, come modificato dal D.Lgs. 159/2006

n.b. adottato nell’esercizio della **competenza legislativa esclusiva statale ex art. 117, 2° comma lettera r)**, **coordinamento informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale locale**. (vd. art. 14)

Art. 14. Rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali.

1. **In attuazione del disposto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione**, lo Stato disciplina il **coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale**, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime.

2. **Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese e gli accordi e adottano, attraverso la Conferenza unificata, gli indirizzi utili per realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso e per l'individuazione delle regole tecniche** di cui all'articolo 71.

3. Lo Stato, ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2, istituisce organismi di cooperazione con le regioni e le autonomie locali, promuove intese ed accordi tematici e territoriali, favorisce la collaborazione interregionale, incentiva la realizzazione di progetti a livello locale, in particolare mediante il trasferimento delle soluzioni tecniche ed organizzative, previene il divario tecnologico tra amministrazioni di diversa dimensione e collocazione territoriale.

3-bis. Ai fini di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso la Conferenza unificata, previa delibera della medesima che ne definisce la composizione e le specifiche competenze, una Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali con funzioni istruttorie e consultive*.

- Comma aggiunto dall'art. 6, *D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159*.

A queste norme statali va poi aggiunta una cospicua normativa comunitaria, di cui si indicano i principali documenti:

- **DIRETTIVA 2002/21/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);
- **Direttiva 2002/20/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);
- **Direttiva 2002/19/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso);
- **Direttiva 2002/22/CE** del Parlamento e del Consiglio del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale);
- **Direttiva 89/552/CE** del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive ("Tv senza frontiere");

Non questa la sede per una analisi approfondita della normativa comunitaria. Basti dire però che da essa emerge una tendenza uniformatrice ed accentratrice, sotto specie di una "sussidiarietà verso l'alto".

Un altro aspetto importante da considerare è che la materia "ordinamento della comunicazione" va a intrecciarsi con la materia dei "livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" (Cost. art. 117, 2° comma, lett.m); con la materia della "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" (art. 117, 2° comma, lett. s); e con la materia della "tutela della concorrenza" (art. 117, 2° comma, lett. e): materie tutte di competenza legislativa esclusiva regionale.

Dal punto di vista del riparto e dell'esercizio effettivo delle competenze legislative, l'intreccio con le materie di competenza statale sopra indicate comporta o può comportare una sostanziale attrazione della disciplina allo Stato, in funzione anche del vincolo comunitario che, a sua volta, influisce direttamente sulla discrezionalità del legislatore nelle scelte fondamentali della regolazione del settore. Anche nel campo delle funzioni amministrative potrebbe affermarsi, sempre in virtù di tale intreccio, il principio di "sussidiarietà ascendente" di cui all'art. 118 Cost., spesso applicato dalla Corte costituzionale.

A questo proposito si deve segnalare, semmai, che un ampliamento, a scapito del potere regionale, del potere regolamentare centrale dell'Autorità, oltre che del potere normativo statale in genere, potrebbe conseguire a quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 303/2003, in ordine alla portata derogatoria del principio di sussidiarietà rispetto ai criteri di riparto delle funzioni normative di cui all'art. 117 ["...il principio di legalità, il quale impone che anche le funzioni assunte per sussidiarietà siano organizzate e regolate dalla legge, conduce logicamente ad escludere che le singole Regioni, con discipline differenziate, possano organizzare e regolare funzioni amministrative attratte a livello nazionale e ad affermare che solo la legge statale possa attendere a un compito siffatto"].

Sarà quindi opportuno, dopo gli ulteriori contatti con l'Autorità, provvedere ad una accurata ricognizione dei poteri regionali legislativi ed amministrativi in materia.

**PRIME INDICAZIONI
PER UNA NORMATIVA
REGIONALE DI
SISTEMA NEL CAMPO
DELLA
COMUNICAZIONE**

Premessa

La presente nota intende essere un primo approccio, di portata generale e meramente indicativa, per quanto riguarda l'esercizio di funzioni legislative in materia di comunicazione, da parte delle Regioni.

Non si parte da zero, in questo campo. Già diverse Regioni hanno legiferato su questa materia, ma con ampiezza e portata diverse.

Da un esame comparato della legislazione in materia, espressa da 17 Regioni italiane (Val d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna), si possono distinguere tre filoni di intervento:

5. leggi che si limitano a stabilire le forme di comunicazione e pubblicità istituzionale della Regioni e a promulgare singoli provvedimenti di sostegno in favore di uno o più settori dell'editoria e dello spettacolo. Pur apprezzabili, queste leggi non contribuiscono all'inquadramento della comunicazione in un organico sistema;
6. leggi volte principalmente a regolamentare la comunicazione e la pubblicità istituzionale della Regioni e/o a definire natura e competenze dei Co.Re.Com, i Comitati Regionali della Comunicazione che sono emanazione dell'Autorità nazionale e organo di consulenza dell'Ente Regionale. Alcune di queste leggi comprendono anche disposizioni riguardanti criteri e modalità per i provvedimenti di sostegno alle imprese editoriali, senza però un inquadramento di sistema, rispetto al quale si trovano al massimo alcuni riferimenti, impliciti o espliciti;
7. leggi espressamente tendenti a sviluppare un sistema integrato dell'informazione e della comunicazione su scala regionale, con un inquadramento più o meno organico e complessivo.

Partendo da queste leggi, e tenendo conto anche di recenti progetti, come quelli delle Regioni Piemonte e Lombardia, si cercherà di delineare un quadro dei possibili e generali contenuti di una normativa che intenda organizzare in vero e proprio sistema la materia della comunicazione regionale.

Il quadro normativo

Sembra indispensabile dare alcune indicazioni generali sul quadro normativo in materia di competenze regionali nel campo della comunicazione. Questa parte della nota va considerata un dato puramente documentario, utile però come quadro di riferimento.

Il dato fondamentale è costituito dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione, che attribuisce al potere legislativo regionale concorrente la materia “ordinamento della comunicazione”. Va peraltro sottolineato che per diversi aspetti la materia può intrecciarsi con altre materie, quali la “tutela della concorrenza”, la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” e l’ “ordinamento civile”: materie che l'articolo 117, comma 2, della Costituzione, assegna alla legislazione esclusiva dello Stato.

Secondo l'interpretazione più accreditata, la materia “ordinamento della comunicazione” comprende:

- radiotelevisione
- telecomunicazioni
- stampa
- e-government, peraltro con possibili ingerenze statali ex art. 117, 2° comma, lett r) che assegna alla competenza legislativa esclusiva statale la materia del “coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;
- comunicazione politica, con regole specifiche per quanto riguarda la comunicazione più propriamente elettorale
- disciplina del servizio postale (in dipendenza da una articolazione territoriale del servizio postale stesso).

Per quanto riguarda l'informazione e la comunicazione delle pubbliche amministrazioni, si tende ad escluderne l'inclusione nella materia “ordinamento della comunicazione”; ma in questo campo il potere legislativo regionale deriva comunque dalla legge 150/2000. Per questo spesso le leggi regionali sulla comunicazione comprendono anche questo aspetto.

Generalmente si considera poi che non rientrino nella materia della comunicazione gli

spettacoli (teatrali e cinematografici)

Riportiamo ora alcune delle disposizioni più direttamente riguardanti la competenza regionale, per completare il quadro.

Legge 249/97 “Istituzione dell’Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni”

Art 1. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

(...)

L’Autorità si avvale degli organi del Ministero delle comunicazioni e degli organi del Ministero dell’interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l’editoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, sono funzionalmente organi dell’Autorità i comitati regionali per le comunicazioni, che possono istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall’insediamento, ai quali sono altresì attribuite le competenze attualmente svolte dai comitati regionali radiotelevisivi. L’Autorità, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di incompatibilità degli stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei comitati. Entro il termine di cui al secondo periodo e in caso di inadempienza le funzioni dei comitati regionali per le comunicazioni sono assicurate dai comitati regionali radiotelevisivi operanti. L’Autorità d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un regolamento per definire le materie di sua competenza che possono essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni. Nell’esplicazione delle funzioni l’Autorità può richiedere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Le comunicazioni dirette all’Autorità sono esenti da bollo. L’Autorità si coordina con i preposti organi dei Ministeri della difesa e dell’interno per gli aspetti di comune interesse.

(In attuazione della norma sopra ripoortata di vedano i seguenti atti dell’Autorità:

Delibera n. 52/99 “Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le Comunicazioni”.

Delibera n. 53/99 “Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni”.)

D. Lgs. 177/2005 “Testo unico della radiotelevisione”

Art. 3. Principi fondamentali.

1. Sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione, l’apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell’armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell’ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.

(...)

Art. 8. Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale.

1. L’emittenza radiotelevisiva di ambito locale valorizza e promuove le culture regionali o locali, nel quadro dell’unità politica, culturale e linguistica del Paese. Restano ferme le norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.

2. La disciplina del sistema di radiodiffusione televisiva tutela l’emittenza in ambito locale e riserva, comunque, un terzo della capacità trasmissiva, determinata con l’adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su

frequenze terrestri, ai soggetti titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione in tale ambito.

Capo IV - Regioni

Art. 12. Competenze delle regioni.

1. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel titolo I e sulla base dei seguenti ulteriori principi fondamentali:

a) previsione che la trasmissione di programmi per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in ambito regionale o provinciale avvenga nelle bande di frequenza previste per detti servizi dal vigente regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell'Unione europea e di quella nazionale, nonché dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze;

b) attribuzione a organi della Regioni o degli enti locali delle competenze in ordine al rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per l'accesso ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, per l'installazione di reti e di impianti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità e obiettività, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio e delle bellezze naturali;

c) attribuzione a organi della Regioni o della provincia delle competenze in ordine al rilascio delle autorizzazioni per fornitore di contenuti o per fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato destinati alla diffusione in ambito, rispettivamente, regionale o provinciale;

d) previsione che il rilascio dei titoli abilitativi di cui alla lettera c) avvenga secondo criteri oggettivi, tenendo conto della potenzialità economica del soggetto richiedente, della qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici, della pregressa presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualità dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e di servizi informativi autoprodotti, del personale dipendente, con particolare riguardo ai giornalisti iscritti all'Albo professionale, e degli indici di ascolto rilevati; il titolare della licenza di operatore di rete televisiva in tecnica digitale in ambito locale, qualora abbia richiesto una o più autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di fornitura di cui alla lettera b), ha diritto a ottenere almeno un'autorizzazione che consenta di irradiare nel blocco di programmi televisivi numerici di cui alla licenza rilasciata.

Lgs. 259 /2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche”

Art 5. Regioni ed Enti locali.

1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, ferme restando le competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province autonome, operano in base al principio di leale collaborazione, anche mediante intese ed accordi. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali concordano, in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (in seguito denominata «Conferenza Unificata»), le linee generali dello sviluppo del settore, anche per l'individuazione delle necessarie risorse finanziarie. A tal fine è istituito, nell'ambito della Conferenza Unificata, avvalendosi della propria organizzazione e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, un Comitato paritetico, con il compito di verificare il grado di attuazione delle iniziative intraprese, di acquisire e scambiare dati ed informazioni dettagliate sulla dinamica del settore e di elaborare le proposte da sottoporre alla Conferenza.

2. In coerenza con i principi di tutela dell'unità economica, di tutela della concorrenza e di sussidiarietà, nell'ambito dei principi fondamentali di cui al Codice e comunque desumibili dall'ordinamento della comunicazione stabiliti dallo Stato, e in conformità con quanto previsto dall'ordinamento comunitario ed al fine di rendere più efficace ed efficiente l'azione dei soggetti pubblici locali e di soddisfare le esigenze dei cittadini e

degli operatori economici, le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dei principi di cui al primo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dettano disposizioni in materia di:

a) individuazione di livelli avanzati di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, da offrire in aree locali predeterminate nell'ambito degli strumenti di pianificazione e di sviluppo, anche al fine di evitare fenomeni di urbanizzazione forzata ovvero di delocalizzazione di imprese;

b) agevolazioni per l'acquisto di apparecchiature terminali d'utente e per la fruizione di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda;

c) promozione di livelli minimi di disponibilità di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, nelle strutture pubbliche localizzate sul territorio, ivi comprese quelle sanitarie e di formazione, negli insediamenti produttivi, nelle strutture commerciali ed in quelle ricettive, turistiche ed alberghiere;

d) definizione di iniziative volte a fornire un sostegno alle persone anziane, ai disabili, ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto o particolari esigenze sociali ed a quelli che vivono in zone rurali o geograficamente isolate.

3. L'utilizzo di fondi pubblici, ivi compresi quelli previsti dalla normativa comunitaria, necessari per il conseguimento degli obiettivi indicati al comma 2, lettere a) e b), deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.

4. Le disposizioni del Codice sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte II, della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampia rispetto a quelle già attribuite.

D. Lgs. 82/2005 “Codice dell'Amministrazione digitale”, come modificato dal D.Lgs. 159/2006

Art. 14. Rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali.

1. In attuazione del disposto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, lo Stato disciplina il coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime.

2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese e gli accordi e adottano, attraverso la Conferenza unificata, gli indirizzi utili per realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso e per l'individuazione delle regole tecniche di cui all'articolo 71.

3. Lo Stato, ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2, istituisce organismi di cooperazione con le regioni e le autonomie locali, promuove intese ed accordi tematici e territoriali, favorisce la collaborazione interregionale, incentiva la realizzazione di progetti a livello locale, in particolare mediante il trasferimento delle soluzioni tecniche ed organizzative, previene il divario tecnologico tra amministrazioni di diversa dimensione e collocazione territoriale.

3-bis. Ai fini di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso la Conferenza unificata, previa delibera della medesima che ne definisce la composizione e le specifiche competenze, una Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali con funzioni istruttorie e consultive

Alle norme di cui sopra vanno poi aggiunte le direttive comunitarie, tra le quali le principali sono le seguenti:

Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);

Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);

Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso);

Direttiva 2002/22/CE del Parlamento e del Consiglio del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale);

Direttiva 89/552/CE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive ("Tv senza frontiere").

IL QUADRO REGIONALE IN DIVENIRE

Le indicazioni che seguono sono state desunte in buona parte dalle leggi già esistenti, e dai recenti progetti presentati dalle Regioni Piemonte e Lombardia. Non pretendono quindi di avere carattere di originalità, ma se mai di costituire una sintesi dei punti di fondo imprescindibili o comunque più rilevanti.

I principi fondamentali cui la legislazione regionale in materia di comunicazione dovrebbe ispirarsi sono pluralismo, trasparenza, flessibilità e modernizzazione; il quadro entro cui sviluppare questi principi è costituito dalla costante innovazione tecnologica, dalla digitalizzazione e dalla multimedialità.

La legge regionale deve tendere non tanto a disciplinare alcuni aspetti della comunicazione, quanto a costituire una intelaiatura di vero e proprio sistema a livello locale: una intelaiatura sufficientemente elastica da adattarsi ad un settore che è soggetto a continue e rapide trasformazioni. Non si tratta di fissare regole, quanto soprattutto di identificare principi fondamentali di sviluppo e stabilire linee guida e tipologie generali di intervento, in conformità alle politiche della comunicazione e dell'informazione che la Regioni elabora ed adatta continuamente.

Come legge quadro di sistema, la legge regionale dovrà lasciare spazi piuttosto ampi a successivi interventi di tipo regolamentare ed amministrativo destinati a dettare direttive per gli interventi, requisiti specifici dei destinatari, procedure per accedere alle agevolazioni: il tutto commisurato alle risorse che, in un quadro di programmazione trasparente, sarà possibile impegnare.

Obiettivo primario della legge deve essere quello di dare forma ad un sistema multimediale integrato della comunicazione di pubblica utilità, intesa nel senso più ampio possibile, come elemento di pluralismo e di promozione della partecipazione democratica in ambito regionale. Ciò implica, tra l'altro, la garanzia dell'accesso alle fonti ed ai mezzi di comunicazione di tutti i soggetti presenti sul territorio, con particolare riguardo alle categorie sociali cui per ragioni diverse tale accesso risulta precluso, o difficile, o disagiata.

Fattore fondamentale per la costruzione del sistema regionale della comunicazione è il coinvolgimento pieno di tutti gli enti locali presenti nel territorio, al fine di coordinarne le azioni comunicative, in particolare fornendo assistenza ai piccoli comuni e alle comunità montane che intendano progettare e realizzare una propria rete di comunicazione.

Altro fattore essenziale è lo sforzo di far convergere e integrare su piattaforme aperte comuni la comunicazione di tutte le strutture di pubblica utilità (università, scuole, camere di commercio, aziende dei trasporti, aziende sanitarie, istituzioni della pubblica sicurezza) oltre che dei soggetti e delle associazioni che sono espressione della società civile, con riferimento al settore del volontariato, ad enti non aventi fini di lucro, centri e fondazioni culturali, cooperative, minoranze etniche e linguistiche.

Il Testo unico della Televisione attualmente in vigore, al Titolo VIII, Art. 46, prevede delle "leggi regionali" che definiscono gli "specifici compiti di pubblico servizio" che la concessionaria radiotelevisiva "è tenuta ad adempiere nell'orario e nella rete di programmazione destinati alla diffusione di contenuti in ambito regionale". Sino ad ora tale indicazione normativa è stata disattesa.

Recentemente questo aspetto è stato richiamato dalla Commissione europea al Ministero italiano per le comunicazioni. E' quindi opportuno, anzi necessario, che la legge regionale tenga presente questo dato, e preveda la stipulazione di contratti di servizio e altre modalità di rapporto equivalenti con la concessionaria del servizio

pubblico. In qualche progetto regionale si prevede anche la promozione di intese con il Ministero delle Comunicazioni volte a definire l'utilizzo di quota parte del canone di abbonamento RAI corrisposto dai cittadini della Regioni.

Un aspetto indispensabile nella costruzione del sistema regionale della comunicazione è dato dagli interventi e dai provvedimenti a favore delle imprese di comunicazione.

I settori di intervento dovrebbero essere elettivamente:

- 1) la stampa periodica d'informazione;
- 2) l'editoria libraria di qualità;
- 3) l'emittenza radiotelevisiva;
- 4) i mezzi d'informazione editi unicamente in rete.

Su questo aspetto, la relazione al progetto di legge piemontese esprime con molta chiarezza il concetto che deve guidare la politica di intervento e di sostegno:

“Il mutamento dei sistemi di comunicazione conseguente al passaggio in modalità digitale, apre una prospettiva di larga convergenza dei contenuti editoriali e rende flessibili i confini tra i media, senza però farli scomparire e senza far venire meno l'esistenza di apparati aziendali distinti che ne gestiscono i flussi. Pertanto, una legge sull'informazione e la comunicazione regionale, che intenda avere valenze di sistema e non voglia limitarsi a occasionali distribuzioni di contributi deve distinguere le proprie tipologie di intervento in base alla diversa situazione e alle diverse domande dei singoli settori, dando priorità a interventi di sistema ed ai provvedimenti di settore miranti a rafforzare la competitività, la modernizzazione e la capacità produttiva delle imprese, piuttosto che quelli riservati ad agevolazioni per la gestione aziendale ordinaria”.

Tra questi interventi di sistema, acquistano rilievo particolare quelli riguardanti le infrastrutture, rispetto alle quali ogni Regione si troverà ad affrontare situazioni specifiche e peculiari, in dipendenza dell'attuale assetto delle infrastrutture e delle possibile e realistiche ipotesi di sviluppo.

Per quanto riguarda la stampa periodica di informazione, la situazione delle Regioni è abbastanza diversificata. In alcune Regioni esistono quotidiani ben radicati di informazione in ambito provinciale; in altre Regioni ci sono numerose testate locali, di varia periodicità e di apprezzabile diffusione; in altre ancora la situazione è meno ricca. In ogni caso è opportuno valorizzare l'esistente, che costituisce un complesso identitario importante ed un efficace fattore di pluralismo.

Allo scopo di ottimizzare gli interventi pubblici di sostegno, sarà opportuno che la legge stabilisca in modo assolutamente obiettivo alcune caratteristiche ed alcuni requisiti dei possibili destinatari degli interventi, come per esempio: quantità, qualità e continuità dell'informazione locale; effettiva periodicità di uscita, con un numero minimo di uscite annuali; livello certificato di tiratura; bacino di copertura o di riferimento; presenza di giornalisti professionisti, con regolare contratto.

Per quanto riguarda l'emittenza radiotelevisiva locale, ci si trova in una situazione di notevole mobilità, con vendite ed acquisti di frequenze, concentrazioni ecc., che spostano l'imprenditorialità delle emittenti fuori dell'ambito regionale, con conseguenze negative sui piani economico, informativo, partecipativo e, alla fine, politico nel senso più pregnante del termine. Pur nel rispetto della libertà di impresa e di concorrenza, si tratta di una situazione di difficoltà alla quale occorre offrire interventi e rimedi.

La legge regionale dovrebbe mettere in campo interventi per favorire anzitutto l'aggiornamento e l'innovazione tecnologica dell'emittenza locale. Si tratta poi di sostenere forme di aggregazione editoriale attraverso accordi, consorzi e altre modalità associative e di intesa, per mettere le imprese in grado di gestire in comune impianti di messa in onda, strutture amministrative e strutture redazionali, modalità comuni di produzione e diffusione di contenuti di comunicazione. Oltre ai provvedimenti volti a favorire il rinnovamento e la valorizzazione degli impianti, fra le tipologie di intervento specifiche per questo settore, assume un particolare rilievo il sostegno alla progettazione e alla realizzazione di nuovi formati di notiziario e di comunicazione di pubblica utilità, da distribuirsi in modalità broadcasting o via Internet.

Requisito e condizione per il successo degli interventi sopra delineati, nei vari campi, è una forte, costante e consistente attività di formazione e qualificazione professionale sia a livello complessivo di sistema, sia a livello dei singoli settori. Le importantissime innovazioni tecnologiche, economiche, aziendali e di contenuti richiedono nuove figure professionali, o l'aggiornamento profondo di quelle esistenti. Tutto ciò non può essere affidato solamente al mercato o alla iniziative delle singole imprese. La legge regionale deve prevedere un forte impegno della Regione, che ha i mezzi ed i poteri per integrare il sistema delle imprese ed il sistema delle conoscenze, costituito dalle Università e dai centri di ricerca e di sperimentazione.

TABELLE INDENNITA' – DOTAZIONE ORGANICA – MANDATO – RIPARTIZIONE

Regione	Indennità spettante (*)			Previsione di "codice etico"
	Presidente	Vice-presidente	Componenti	
Abruzzo	da stabilirsi dall'Ufficio di Presidenza			
Basilicata	20	10	10	Deve approvarlo il Co.re.com.
Calabria	80	50	50	Contenuto nella legge regionale
Campania	40	35	30	
Emilia Romagna	45		30	Deve approvarlo il Co.re.com.
Friuli Venezia Giulia	quota fissa annua ripartita in 12 mensilità			Deve approvarlo il Co.re.com.
Lazio	70		50	
Liguria	25		20	Deve approvarlo il Co.re.com.
Lombardia	determinata dalla Giunta, sentito il Presidente del Consiglio regionale			
Marche	€ 2.091,66	€ 1.301,47	€ 1.045,83	Deve approvarlo il Co.re.com.
Molise	€ 150 a seduta	€ 125 a seduta	€ 100 a seduta	
Piemonte	65	55	45	Approvato
Puglia	40	25	15	Deve approvarlo il Co.re.com.
Sardegna				
Sicilia				
Toscana	40	30	30	Non previsto
Bolzano	indennità previste dalla L.P. 19 marzo 1991, n. 6 e s.m.			
Trento	50		15	Deve approvarlo il Comitato
Umbria	60		20	Deve approvarlo il Co.re.com.
Valle d' Aosta	50		30	Approvato
Veneto	50		25	

Legenda:

(*) in percentuale rispetto all'indennità di base lorda dei consiglieri regionali

(**) lordi per 12 mensilità sull'indennità di base lorda dei consiglieri regionali

Co.re.com./Cor.er.at.	Dotazione organica					
	Dirigenti	Funzionari	Impiegati di concetto	Impiegati esecutivi	Altro	Totale
Abruzzo (*)		1	1			2
Basilicata (*)	1	2				3
Calabria (*)						0
Campania		3	3	1		7
Emilia Romagna (*)	1	4	1	3	7 co.co.co + 1 tirocinante	17
Friuli Venezia Giulia (*)	1	4	3		5 co.co.co.	8
Lazio (*)	1	3	2			6
Liguria (*)	1	1	3			5
Lombardia (*)	1	4	2	2		9
Marche (*)	1	3	1	1	1 consulente	6
Molise	1	1				2
Piemonte (*)		4	3		2 tempo indeterminato	7
Puglia (*)	1 direttore +1	1	4	3	4 co.co.co + 2 consulenti	16
Sardegna	1	1		1		3
Sicilia	1	3	3	1		8
Toscana (*)	1	3	3	1	1 tempo determinato	9
Trentino Alto Adige - Bz		1				1
Trentino Alto Adige - Tr	1		1			2
Umbria (*)	1	5	2	1	6 consulenti tempo determinato	9
Valle d' Aosta (*)	1	1	1		1	4
Veneto (*)		3	2			5

(*) Comitati che esercitano le deleghe

Durata del mandato - Limitazioni alla rielezione	Membri	Modalità di nomina o elezione del Presidente	Eventuali Vice-Presidenti	Convenzione
5 anni Non immediatamente rieligibile	5	Eletto dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale		Sottoscritta dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale (e dal Presidente del Comitato)
5 anni Non immediatamente rieligibile	5	Eletto dal Consiglio reg.le tra i membri	Uno che eleggerà il Co.re.com. definendone le modalità	Sottoscritta dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Comitato
Fino alla conclusione della legislatura Non rieligibile	5	Eletto dal Consiglio reg.le tra i membri	Uno più un segretario eletto dal Consiglio reg.le	Sottoscritta dal Presidente dell'Autorità e dal Presidente del Comitato
Fino alla conclusione della legislatura Non rieligibile	9	Eletto dal Presidente del Consiglio regionale con votazione segreta, separata da quella per l'elezione degli altri componenti, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale.	Uno che sarà eletto dal Co.re.com. con votazione segreta ed a maggioranza dei suoi componenti	
5 anni Non immediatamente rieligibile	9	Eletto dal Consiglio reg.le su proposta del Presidente della Giunta reg.le a maggioranza dei 2/3 dei presenti. Qualora non si raggiunga il quorum nelle prime due votazioni si procede all'elezione con maggioranza	Uno eletto dal Co.re.com. nella prima seduta	Sottoscritta dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale (e dal Presidente del Comitato)
5 anni	5	Eletto dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale	Uno che eleggerà il Co.re.com. definendone le modalità	Sottoscritta dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio e il Presidente del Comitato
5 anni Non immediatamente rieligibile	7	Nominato dal Presidente della Giunta reg.le sentita la competente commissione consiliare permanente	NO	Esercizio delle funzioni delegate secondo le modalità della delibera n. 53/99 dell'Autorità
5 anni Non immediatamente rieligibile	7	Eletto dal Consiglio reg.le con votazione separata, su proposta del Presidente della Giunta reg.le d'intesa con il Presidente del Consiglio reg.le	NO	Sottoscritta dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Comitato
	6	Nominato dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale	Due Vice-presidenti eletti dal Co.re.com.	Sottoscritta dal Presidente del Co.re.com., dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente della Giunta regionale
5 anni Non rieleggibile	7	Eletto dal Consiglio reg.le tra i membri	Uno eletto dal Consiglio regionale	Esercizio delle funzioni delegate individuate in apposite convenzioni secondo le modalità del Regolamento dell'Autorità
5 anni Non rieleggibile	5	Eletto dal Consiglio regionale con votazione segreta	Viene eletto in seno al Comitato tra i suoi componenti con votazione segreta	Apposite convenzioni, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Co.re.com.
5 anni Non immediatamente rieligibile	7	Eletto dal Consiglio reg.le tra i membri	NO	Sottoscritta dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Comitato
5 anni	5	Eletto dal Consiglio reg.le tra i membri	Uno che eleggerà il Co.re.com. definendone le modalità	Sottoscritta dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Comitato
	7			
5 anni Non rieleggibile	5, poi 7	Nominato dal Presidente della Giunta reg.le d'intesa con il Presidente del Consiglio reg.le	Uno eletto dal Co.re.com. nella prima seduta	Sottoscritta dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio e dal Presidente del Comitato

IPOTESI DI RIPARTIZIONE DELLA SOMMA DI EURO. (ipotesi su 678.878) FRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME CHE HANNO ISTITUITO IL CO.RE.COM. FACENTI PARTE ACCORDO-QUADRO 2003

N.	REGIONI	POPOLAZIONE RESIDENTE 31/12/1998 (ISTAT)		SUPERFICIE 31/12/2000 (ISTAT)		EMITTENTI		Quota fissa 50%	Popolazione 20%	Superficie 15%	Emittenti (99600)		15%	TOTALE
		popolazione	%	ettari	%	TV	Radio				Tv 60%	Radio 40%		
1	Abruzzo	1.277.330	2,28	1.079.781	4,05	20	30	16.971,95	3.095	4.123	1.882,87	766,61	26.838,84	
2	Basilicata	607.853	1,08	999.438	3,75	4	25	16.971,95	1.473	3.816	376,57	638,84	23.276,05	
3	Calabria	2.064.718	3,68	1.508.032	5,65	30	130	16.971,95	5.002	5.758	2.824,30	3.321,99	33.878,42	
4	Campania	5.792.580	10,34	1.359.262	5,10	104	176	16.971,95	14.034	5.190	9.790,91	4.497,46	50.484,10	
5	Emilia-Romagna	3.959.770	7,07	2.212.285	8,29	35	130	16.971,95	9.593	8.447	3.295,02	3.321,99	41.629,30	
6	Friuli Venezia Giulia	1.183.916	2,11	785.497	2,95	8	38	16.971,95	2.868	2.999	753,15	971,04	24.563,61	
7	Lazio	5.255.028	9,38	1.720.792	6,45	55	130	16.971,95	12.732	6.570	5.177,88	3.321,99	44.773,64	
8	Liguria	1.632.536	2,91	541.817	2,03	16	45	16.971,95	3.955	2.069	1.506,29	1.149,92	25.652,11	
9	Marche	1.455.449	2,60	969.451	3,63	9	54	16.971,95	3.526	3.702	847,29	1.379,90	26.426,83	
10	Molise	320.610	0,57	4.438	0,02	7	6	16.971,95	777	17	659,00	153,32	18.577,98	
11	Piemonte	4.288.051	7,65	2.539.997	9,52	30	92	16.971,95	10.389	9.698	2.824,30	2.350,95	42.234,14	
12	Puglia	4.086.422	7,29	1.937.226	7,26	48	140	16.971,95	9.900	7.397	4.518,88	3.577,53	42.365,33	
*	13 Sicilia	5.098.234	9,10	2.570.302	9,64	128	227	16.971,95	12.352	9.814	12.050,35	5.800,70	56.988,51	
*	14 Bolzano	459.687	0,82	740.007	2,77	2	5	16.971,95	1.114	2.825	188,29	127,77	21.227,17	
15	Toscana	3.528.563	6,30	2.298.713	8,62	44	82	16.971,95	8.549	8.777	4.142,31	2.095,41	40.535,31	
16	Umbria	832.675	1,49	845.604	3,17	15	24	16.971,95	2.017	3.229	1.412,15	613,29	24.243,40	
17	Valle d'Aosta	119.993	0,21	326.339	1,22	4	6	16.971,95	291	1.246	376,57	153,32	19.038,57	
18	Veneto	4.487.560	8,01	1.839.067	6,90	31	85	16.971,95	10.872	7.022	2.918,44	2.172,07	39.956,50	
19	Lombardia	9.122.000	16,28	2.386.100	8,95	57	163	16.971,95	22.100	9.111	5.366,17	4.165,26	57.714,12	
20	Trento	469.225	0,84	6.207	0,02	2	6	16.971,95	1.137	24	188,29	153,32	18.474,07	
	TOTALE	56.042.200	99,165	26.670.355	100	649	1.594	339.439	135.776	101.832	61.099	40.733	678.878	